

LA RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2019

RIFERIMENTI

- **Art. 2, comma 2, DL n. 282/2002**
- **Art. 1, commi 1053 e 1054, Legge n. 145/2018**
- **Risposta Interpello Agenzia Entrate 28.12.2018, n. 153**

IN SINTESI

È stata riproposta (per la sedicesima volta) la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data dell'1.1.2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

In particolare, va evidenziato l'aumento dell'imposta sostitutiva dovuta seguenti misure:

- *11% per le partecipazioni qualificate;*
- *10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.*

A seguito dell'aumento dell'imposta sostitutiva è opportuno (ri)valutare la convenienza dell'affrancamento, anche "al ribasso".

La redazione della perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.6.2019 (differito all'1.7.2019).

L'art. 1, comma 1053, Finanziaria 2019, modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2019**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2019** il termine entro il quale effettuare:

- la **redazione / asseverazione della perizia** di stima;
- il **versamento dell'imposta sostitutiva** dovuta. In particolare, per la rivalutazione all'1.1.2019, il comma 1054 del citato art. 1 dispone che:

"le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento".

Ne consegue che per la rivalutazione all'1.1.2019 l'imposta sostitutiva, in precedenza pari a all'8% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni, è stata così rimodulata.

Tipologia bene	Imposta sostitutiva rivalutazione all'1.1.2018	Imposta sostitutiva rivalutazione all'1.1.2019
Partecipazione qualificata	8%	11%
Partecipazione non qualificata		10%
Terreno		

Merita evidenziare che la differenziazione della percentuale dell'imposta sostitutiva dovuta a seconda della tipologia di partecipazione (qualificata / non qualificata) non appare giustificata considerata l'equiparazione, ad opera della Finanziaria 2018, del trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione, da parte di persone fisiche "private", di partecipazioni qualificate a quello di partecipazioni non qualificate, con assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% (tale previsione è applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2019).

Si rammenta che la tipologia di partecipazione è così individuata.

Partecipazione non qualificata art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR	Percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale.
Partecipazione qualificata art. 67, comma 1, lett. c, TUIR	Percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale.



Con particolare riferimento ai terreni, **la nuova rivalutazione**, pur costituendo un'opportunità per adeguare "al ribasso" il precedente valore rivalutato, **potrebbe non risultare appetibile** considerato l'aumento del 2% dell'imposta sostitutiva dovuta.

CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE TERRENI

- **Rilevanza del valore (costo) rideterminato** ai fini del **calcolo della plusvalenza** ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- **possibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima.** Nella Risoluzione 27.5.2015, n. 53/E, l'Agenzia delle Entrate modificando il proprio orientamento ha affermato che **non è più sostenibile l'inefficacia della rivalutazione** relativamente alla cessione di un terreno avvenuta in data anteriore rispetto a quella in cui la perizia di stima è stata giurata.

La questione è stata oggetto di un nuovo intervento dell'Agenzia nell'ambito dell'incontro di inizio 2018 (merita sottolineare che i chiarimenti forniti nel predetto incontro non sono stati ancora ufficializzati in un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate).

In tale occasione, dopo aver:

- evidenziato che la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di assumere quale valore iniziale di un terreno quello determinato *"sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito"* (ordinanze Corte di Cassazione 14.5.2014, n. 1056, 28.11.2013, n. 26714, 17.10.2013, n. 23660, nonché 25.9.2017, n. 22249);
- richiamato i chiarimenti contenuti nella citata Risoluzione n. 53/E;
- ribadito la possibilità che la perizia giurata sia asseverata successivamente al rogito;

ha sottolineato la necessità che la perizia sia comunque **redatta prima del rogito**, a seguito dell'obbligo di **indicare nello stesso il valore periziato del terreno**;

- **validità della rivalutazione** anche per un **terreno successivamente oggetto di esproprio**, se il contribuente opta per la tassazione ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.

Sul punto si rammenta che le **indennità di esproprio**, le cessioni volontarie nel corso di un procedimento espropriatorio nonché l'acquisizione coattiva conseguente ad un'occupazione di urgenza divenuta illegittima relativa ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche / infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica sono soggette a **ritenuta a titolo d'imposta del 20%**. Il contribuente può comunque **optare per la tassazione ordinaria della plusvalenza** in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso:

- la plusvalenza è pari alla differenza tra quanto incassato a titolo di esproprio / occupazione acquisitiva e il costo di acquisto del terreno aumentato di ogni altro costo inerente. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E il **valore del terreno rivalutato può essere assunto quale "costo di acquisto"** per la determinazione della plusvalenza nel caso in cui il contribuente scelga la tassazione ordinaria;
- la ritenuta subita si considera a titolo di acconto. Ancorché il contribuente intenda optare per tale modalità di tassazione non viene meno l'obbligo in capo all'Ente erogante di operare la ritenuta alla fonte del 20% prevista dall'art. 11, Legge n. 413/91.

È verosimile che con la predetta opzione il contribuente risulti a credito nei confronti dell'Erario (la plusvalenza conseguita risulta ridotta se non addirittura "annullata" dalla rivalutazione);

- **validità del valore rivalutato** quale **valore minimo** di riferimento ai fini delle **imposte di registro e ipocatastali**;
- **possibilità di rivalutare i terreni posseduti in comunione pro indiviso** anche da parte di alcuni dei comproprietari. Il singolo comproprietario, dopo aver determinato mediante la perizia di stima il valore dell'intera area, deve assoggettare ad imposta sostitutiva (10%) la parte di tale valore corrispondente alla propria quota;
- per un **terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte agricolo**, è possibile limitare la rivalutazione **alla sola parte edificabile**, senza dover frazionare la stessa. A tal fine, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 81/E, nella perizia di stima va richiamato lo strumento urbanistico che individua tali destinazioni;

- **riconoscimento della rivalutazione per la determinazione della plusvalenza** nel caso in cui il **corrispettivo della cessione risulti inferiore al "nuovo" costo** a condizione che lo stesso costituisca il "valore normale minimo di riferimento" anche ai fini delle imposte di registro e ipocastali come di seguito specificato;
- **possibilità di rivalutare la c.d. "cubatura"**, ossia il diritto edificatorio.
Considerato che, per effetto dell'art. 5, comma 3, DL n. 70/2011, gli atti di trasferimento / costituzione / modifica di diritti edificatori, comunque denominati, previsti da normative statali o regionali o da strumenti di pianificazione territoriale, sono trascrivibili, nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E, l'Agenzia ha specificato che gli stessi *"godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili"*, con la conseguenza che sono a questi ultimi assimilati.

CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

- **Rilevanza del valore (costo) rideterminato** ai fini del **calcolo della plusvalenza** ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
- **irrilevanza fiscale** della **minusvalenza** derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata;
- possibilità di effettuare una **rivalutazione parziale**;
- **impossibilità di utilizzare il valore rivalutato** in caso di **recesso "tipico"**, ossia qualora la società provveda alla liquidazione della quota al socio (il reddito conseguito è qualificato, infatti, reddito di capitale e non reddito diverso);
- **possibilità di rivalutazione** anche in caso di cessione della **partecipazione prima del giuramento della perizia di stima**, qualora il contribuente applichi il regime della dichiarazione;
- con riferimento alle partecipazioni "scudate", il costo fiscalmente riconosciuto, **in mancanza della documentazione di acquisto**, è individuato nell'importo risultante dall'apposita **dichiarazione sostitutiva** ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 461/97 ovvero dalla **dichiarazione riservata**, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31.12.2008.
Considerato che possono essere rivalutate anche le partecipazioni in società non residenti, in quanto suscettibili di generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, la convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di perizia all'1.1.2019 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello "scudo fiscale".

NUDO PROPRIETARIO / USUFRUTTUARIO TERRENI / PARTECIPAZIONI

È possibile rivalutare un terreno / partecipazione anche da parte del **nudo proprietario / usufruttuario possessore dei beni all'1.1.2019**, tenendo presente che:

- in caso di **decesso dell'usufruttuario** gli eredi non possono fruire del valore del bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E);
- se il **nudo proprietario** alla data di riferimento della perizia **diviene successivamente pieno proprietario** a seguito dell'estinzione dell'usufrutto, lo stesso può **rivalutare solo il diritto reale** (nuda proprietà) posseduto alla predetta data, **senza poter fruire della rivalutazione effettuata dall'usufruttuario** (Circolare 12.3.2010, n. 12/E).

TERRENI / PARTECIPAZIONI ACQUISITI PER SUCCESSIONE / DONAZIONE

Gli **eredi / donatari** che hanno **acquisito un terreno / partecipazione successivamente all'1.1.2019**, non possono fruire della rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del bene.

Tuttavia, per le **partecipazioni**, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2003, n. 27/E, gli **eredi** che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l'1.1.2019 possono rivalutare la stessa **a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima**.

Per gli **eredi possessori di una partecipazione** alla data di riferimento (1.1.2019) la valutazione in merito all'utilizzo o meno della rivalutazione va effettuata considerando che, per le **successioni apertesì dal 3.10.2006**, il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al **valore indicato nella dichiarazione di successione**.

Per le partecipazioni **acquisite per donazione** invece il costo rilevante per il donatario ex art. 68, comma 6, TUIR è il **costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante**. Pertanto, se il donante ha provveduto a rivalutare la partecipazione, il valore rivalutato si trasferisce in capo al donatario.

Si rammenta che nella Risoluzione 17.10.2014, n. 91/E l'Agenzia delle Entrate ha negato, in caso di rivalutazione di una partecipazione acquisita per donazione, rivalutata dal donante, lo scomputo da parte del donatario dell'imposta sostitutiva corrisposta dal donante.

Merita evidenziare che, secondo quanto stabilito dalla CTP Rimini nella sentenza 11.8.2017, n. 328/01/17, **in caso di rivalutazione delle quote da parte del de cuius**, gli eredi:

- non possono richiedere l'annullamento della stessa;
- non hanno diritto al rimborso delle rate dell'imposta sostitutiva già versate;
- non sono obbligati al versamento di quanto eventualmente ancora dovuto.

Sul punto, la CTR Emilia Romagna nella sentenza 27.11.2017, n. 3188/14/17, discostandosi dalla pronuncia sopra esaminata, ha sancito che se **l'erede effettua la rivalutazione di un terreno** già a suo tempo rivalutato dal de cuius ha diritto alla restituzione dell'imposta sostitutiva versata da quest'ultimo. Nel caso di specie è stato negato agli eredi il rimborso della prima rata dell'imposta sostitutiva versata dal de cuius.

Con riferimento ai **terreni** il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla **dichiarazione di successione / atto di donazione**. Tale riconoscimento, che costituisce una sorta di "rivalutazione gratuita", potrebbe ridurre l'appel a beneficiare della riapertura in esame.

REDAZIONE PERIZIA GIURATA DI STIMA

La perizia di stima può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti.

Bene oggetto di rivalutazione	Soggetto che può redigere la perizia
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none">• dottore commercialista / esperto contabile• revisore legale dei conti• perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34
Terreno	<ul style="list-style-type: none">• ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile• perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34

Ai fini dell'asseverazione la perizia può essere presentata presso un Tribunale, un Giudice di pace o un notaio. La perizia ed i dati dell'estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti / trasmessi all'Ufficio in caso di richiesta.

Merita evidenziare che con l'ordinanza 30.5.2018, n. 13636 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate può accertare il valore della perizia giurata di stima utilizzata al fine della rivalutazione di una partecipazione e verificare "*se lo stesso corrisponda o meno alla realtà*". Nella fattispecie è stato contestato il valore della perizia materialmente redatta dal contribuente e sottoscritta dal professionista "*per mera compiacenza*", posta la sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi di inattendibilità.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

In caso di rivalutazione di una partecipazione:

- la **perizia va riferita all'intero patrimonio sociale**. Il valore della partecipazione all'1.1.2019 va individuato con riguardo alla frazione di patrimonio netto della società / associazione;

- il **costo della perizia**:
 - è **deducibile** da parte della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata **predisposta per conto della società**;
 - **incrementa il costo rivalutato** se la perizia è stata **predisposta per conto dei soci**.

RIVALUTAZIONE TERRENI

In caso di rivalutazione di un terreno il **costo della perizia** costituisce incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.

MANCATO GIURAMENTO DELLA PERIZIA

L'importanza del giuramento della perizia, da parte dell'estensore, entro il termine previsto dalla norma (30.6.2019 per la rivalutazione all'1.1.2019) è stata recentemente sottolineata dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 28.12.2018, n. 153.

In tale contesto l'Agenzia, dopo aver evidenziato che "la spettanza dell'agevolazione fiscale" è **condizionata**

"ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente, tra i quali, l'obbligo di redazione di una perizia di stima giurata e la conservazione, esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria"

specifica che

*"ai fini della corretta validità della procedura di rideterminazione ... tale puntuale obbligo di legge **non possa essere disatteso** dal contribuente. La sussistenza della perizia giurata di stima ... costituisce **requisito essenziale**, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura"*.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il mod. F24 alternativamente:

- in **unica soluzione** entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica);
- in **3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 30.6.2019** applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
 - 1° rata → entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica);
 - 2° rata → entro il 30.6.2020 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2019;
 - 3° rata → entro il 30.6.2021 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2019.

A tal fine va utilizzato il seguente codice tributo.

8055	→	per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
8056	→	per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Quale anno di riferimento va indicato **"2019"**.

Esempio 1  Il sig. Rossi, socio della Beta srl, è titolare di una partecipazione non qualificata (15%). Il valore del patrimonio netto della società all'1.1.2019 risultante dalla perizia di stima è pari a € 600.000.

Il valore della partecipazione posseduta ammonta a € 90.000 (600.000 x 15%) e pertanto l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione risulta pari a € 9.000 (90.000 x 10%).

Quanto dovuto può essere versato in unica soluzione entro l'1.7.2019 o in 3 rate annuali di pari importo (3.000) la prima entro l'1.7.2019, applicando alle rate successive gli interessi del 3%.

Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- per effetto del **versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata** e pertanto *"il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR"*.



Qualora il versamento sia **effettuato oltre i termini previsti**, il valore rideterminato **non può essere utilizzato** ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato;

- in caso di **versamento della prima rata** e di **omesso versamento delle rate successive**, l'**Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse**. Nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E l'Agenzia ha infatti chiarito che il **mancato versamento delle rate successive alla prima**:
 - non fa venire meno la validità della rivalutazione;
 - comporta l'**iscrizione a ruolo** degli importi non versati;
 - è regolarizzabile tramite il **ravvedimento**;
- se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, **non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso** di quanto versato ed è **obbligato**, in caso di scelta per il versamento rateale, a **corrispondere le rate successive**. La rivalutazione infatti rappresenta una facoltà *"e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata"*. Come sancito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 30.6.2016, n. 13406 e 3.8.2016, n. 16162, **la rivalutazione è irrevocabile**.

La stessa costituisce, infatti, una scelta unilaterale manifestata dal contribuente con il pagamento (anche della prima rata) dell'imposta sostitutiva e di conseguenza:

- non è possibile richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata giustificato, ad esempio, dalla mancata successiva cessione del bene;
- è legittima la richiesta da parte dell'Ufficio del pagamento delle rate non versate dal contribuente.

Sul punto va evidenziato che, nella sentenza 11.4.2011, n. 71/66/11, la CTR Lombardia ha affermato che la **rivalutazione, essendo facoltativa, è revocabile** con la conseguenza che il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta e all'indicazione dei dati della rivalutazione nella dichiarazione dei redditi, può esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive.

La revocabilità della rivalutazione è stata riconosciuta anche dalla CTP Ravenna nella sentenza 7.5.2014, n. 395/02/14. Di contro è stata esclusa la possibilità di rinunciare alla rivalutazione dalla CTP Treviso nella sentenza 30.7.2012, n. 66/5/12.



In caso di **comproprietà ciascun comproprietario** provvede al versamento in base alla propria quota.

RATEIZZAZIONE (MENSILE) DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.10.2013, n. 70/E, ha ribadito che le **imposte sostitutive** dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo **non sono rateizzabili** (mensilmente) **ex art. 20, D.Lgs. n. 241/97**, stante il mancato richiamo, nell'art. 15, DL n. 185/2008, a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione in esame.

RIVALUTAZIONE TERRENO / PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA

È possibile effettuare una **nuova rivalutazione** per i terreni / partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:

- disporre di una **nuova perizia di stima asseverata** entro l'1.7.2019;
- calcolare l'**imposta sostitutiva dovuta sul "nuovo" valore** all'1.1.2019.

Come disposto dall'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), DL n. 70/2011 il contribuente può:

"detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata"

ovvero

"chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata"

In caso di rimborso **"il termine di decadenza per la richiesta ... decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata"**.

 L'importo richiesto a **rimborso non può eccedere quanto dovuto** a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Tenendo presente quanto sopra il **soggetto che ha già rivalutato** un terreno / partecipazione, ad esempio, all'1.1.2017 e che intende **usufruire della rivalutazione all'1.1.2019** può (in alternativa):

- **scomputare** dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente rivalutazione in un'**unica soluzione**;
- **scomputare** quanto versato come prima e seconda rata;
- versare l'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e **chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione** ex art. 38, DPR n. 602/73.

Nella citata Circolare n. 47/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di decadenza di **48 mesi decorre** dal momento in cui **"si verifica la duplicazione del versamento"** e quindi dalla **data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione** effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale).

Esempio 2  Il sig. Boschi ha rivalutato un terreno di sua proprietà all'1.1.2016, scegliendo il versamento rateale dell'imposta sostitutiva. Ora intende usufruire della nuova rivalutazione introdotta dalla Finanziaria 2019.

Il valore del terreno all'1.1.2019 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 150.000.

Ipotizzando che per la precedente rivalutazione il sig. Boschi abbia versato nel 2016 la prima rata (€ 3.000), nel 2017 la seconda (€ 3.000) e nel 2018 la terza (€ 3.000) ora può scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente.

Di conseguenza:

– imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2019 (150.000 x 10%)	€ 15.000
– imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.1.2016	€ 9.000
– imposta sostitutiva da versare rivalutazione 1.1.2019	€ 6.000

Esempio 3  Il sig. Bianchi ha rivalutato un terreno di sua proprietà all'1.1.2017, scegliendo il versamento rateale dell'imposta sostitutiva. Ora intende usufruire della nuova rivalutazione introdotta dalla Finanziaria 2019.

Il valore del terreno all'1.1.2019 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 200.000.

Ipotizzando che per la precedente rivalutazione il sig. Bianchi abbia versato nel 2017 la prima rata (€ 4.000) e nel 2018 la seconda (€ 4.000) ora può scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente.

Di conseguenza:

– imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2019 (200.000 x 10%)	€ 20.000
– imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.1.2017	€ 8.000
– imposta sostitutiva da versare rivalutazione 1.1.2019	€ 12.000

Esempio 4



Il sig. Verdi ha rivalutato un terreno di sua proprietà all'1.1.2013, scegliendo il versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva. Ora intende usufruire della nuova rivalutazione introdotta dalla Finanziaria 2019.

Il valore del terreno all'1.1.2019 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 100.000.

Ipotizzando che per la precedente rivalutazione il sig. Verdi abbia versato nel 2013, in unica soluzione, € 6.000, ora può scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente.

Di conseguenza:

– imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2019 (100.000 x 10%)	€ 10.000
– imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.1.2013	€ 6.000
– imposta sostitutiva da versare rivalutazione 1.1.2019	€ 4.000

Merita infine evidenziare che:

- la CTP Como, nella sentenza 22.1.2014, n. 144/01/14, ha affermato che è **possibile rivalutare per una seconda volta** una partecipazione **omettendo il versamento delle rate di una precedente rivalutazione**, purché queste ultime non siano ancora scadute;
- la CTR Lombardia, nella sentenza 27.3.2018, n. 1318/19/18, ha riconosciuto ad un socio che ha rivalutato la partecipazione ed ha provveduto ad una nuova rivalutazione della partecipazione ricevuta a seguito della fusione della società, di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la prima rivalutazione (nel caso di specie i soci della società fusa erano i medesimi della società risultante dalla fusione e, anche dopo l'operazione, la percentuale di partecipazione era rimasta invariata).

VALORE ALL'1.1.2019 INFERIORE A QUELLO DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E il **nuovo valore** rivalutato del terreno / partecipazione **può essere inferiore a quello risultante dalla perizia** relativa alla precedente rivalutazione. In tal caso è possibile (in alternativa):

- **scomputare** dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione (all'1.1.2019) quanto versato per la precedente rivalutazione **fino a concorrenza della stessa**;
- **versare l'imposta sostitutiva dovuta** per la nuova rivalutazione (all'1.1.2019) e **chiedere a rimborso la precedente**. Considerato che l'Agenzia nella citata Circolare n. 47/E ha precisato che **"l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata"**, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza **l'eccedenza** (maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) **non risulta rimborsabile**.

Come sopra accennato, a seguito dell'aumento dell'imposta sostitutiva dovuta, l'utilizzo della nuova rivalutazione all'1.1.2019 al fine di effettuare una rivalutazione "al ribasso" potrebbe richiedere il versamento di un ulteriore importo rispetto a quanto versato in occasione delle precedenti.

Esempio 5



Il sig. Pini ha rivalutato un terreno di sua proprietà all'1.1.2014. Il valore del terreno a tale data risultante dalla perizia di stima era pari ad € 220.000.

Ora intende usufruire della nuova rivalutazione introdotta dalla Finanziaria 2019. Il valore del terreno all'1.1.2019 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 150.000.

Nonostante la nuova rivalutazione sia "al ribasso" (150.000) e venga scomputata l'imposta sostitutiva già versata (8.800) sul valore all'1.1.2014 (220.000) il sig. Pini dovrà versare per la nuova "rivalutazione" € 5.200.

Di conseguenza:

– imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2019 (150.000 x 10%)	€ 15.000
– imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.1.2014 (220.000 x 4%)	€ 8.800
– imposta sostitutiva da versare rivalutazione 1.1.2019	€ 5.200

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI DONATE

Come sopra accennato:

- per il donatario il costo fiscale della partecipazione è costituito dal **costo sostenuto dal donante aumentato dell'eventuale imposta di donazione a carico del donatario**. In caso di donazione di partecipazioni opera, quindi, un **regime di neutralità e continuità di valori** per cui il costo fiscale della partecipazione in capo al donatario è costituito dal **costo / valore d'acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello rideterminato**;
- in caso di rivalutazione di partecipazioni acquisite per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario **non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate:

- l'imposta sostitutiva versata dal donante, essendo "**personale**", ha la funzione di rideterminare il costo d'acquisto della partecipazione per conseguire, in caso di cessione della stessa, una minor plusvalenza "**da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la ... rideterminazione**";
- il citato art. 7, comma 2, lett. ee), che consente di scomputare l'imposta sostitutiva in caso di successive rideterminazioni, presuppone che lo scomputo

sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta in caso di successive rideterminazioni. Tale disposizione è volta ... al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata".

CESSIONE TERRENO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA

Con riferimento ad un **terreno ceduto ad un corrispettivo** (desumibile dall'atto) **inferiore al valore risultante dalla perizia** di stima giurata redatta in sede di rivalutazione del valore (costo) dello stesso, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.5.2015, n. 53/E rammenta che:

- il valore rivalutato assume rilevanza non solo per il calcolo della plusvalenza imponibile ai fini IRPEF in capo al cedente ma anche per le imposte indirette dovute per l'acquisto del terreno ex art. 7, comma 6, Legge n. 448/2001;
- nella Circolare 1.2.2002, n. 15/E ha precisato che nel caso in cui nell'atto di cessione il **cedente intenda indicare un valore del terreno inferiore a quello di perizia**:

ai fini delle imposte di trasferimento valgono le regole sulla determinazione della base imponibile dettate dalle singole leggi d'imposta e per il calcolo della plusvalenza deve essere assunto, quale valore iniziale di riferimento, il costo o il valore di acquisto del terreno, secondo gli ordinari criteri indicati dall'articolo 82 [ora 68] del TUIR";

- nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E ha riconosciuto la **possibilità di rideterminare al ribasso il valore del terreno**, da assumere quale "**valore minimo di riferimento**" sia per le imposte dirette che indirette, **solo a condizione che sia predisposta una nuova perizia** giurata di stima;
- nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E, confermando gli orientamenti precedenti, ha ribadito che **per poter considerare il minor valore del terreno** (rispetto a quello periziato) **per il calcolo della plusvalenza, è necessario che lo stesso costituisca il "valore normale minimo di riferimento"** anche ai fini delle imposte di registro e ipocatastali e da ciò consegue che:
 - se il contribuente intende **utilizzare il valore rideterminato per il calcolo della plusvalenza, nell'atto di cessione va indicato detto valore** anche se il corrispettivo è inferiore. Così facendo anche le imposte indirette sono calcolate sul valore periziato;
 - se **nell'atto di cessione è indicato un corrispettivo inferiore al valore periziato la plusvalenza va determinata** considerando il valore (costo) d'acquisto **senza tener conto della rivalutazione**. In tal caso quindi viene meno l'efficacia della rivalutazione.

Considerato che le precedenti interpretazioni sono giustificate da "*esigenze di speditezza e semplificazione dell'attività di controllo del valore normale ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale*", l'Agenzia **restringe i casi di inefficacia della rivalutazione a seguito dell'indicazione** nell'atto di cessione di un **valore inferiore a quello periziato**, precisando che la stessa **non opera se**:

- **lo scostamento** del valore indicato nell'atto rispetto a quello periziato è "**poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell'imposizione indiretta**";
- nell'atto di cessione il contribuente, pur indicando un valore significativamente inferiore rispetto a quello periziato, "**abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno**". Tale segnalazione, infatti, secondo l'Agenzia, consente il "normale" svolgimento dell'attività di controllo.

In tali situazioni, **sia per il calcolo della plusvalenza ai fini IRPEF che per la determinazione delle imposte di registro / ipocatastali** va assunto quale "valore minimo di riferimento" il **valore rivalutato risultante dalla perizia** di stima giurata.

Relativamente alla questione sopra esaminata merita segnalare il diverso orientamento giurisprudenziale. In particolare:

- • con la sentenza n. 27.3.2015, n. 134/01/15, la CTR Sardegna ha sostenuto che **la cessione** di un'area edificabile **ad un prezzo inferiore** a quello di perizia **non determina l'inefficacia** della rivalutazione e non comporta l'emersione di plusvalenza;
- nella sentenza 28.6.2016, n. 3836/1/16 la CTR Lombardia ha ribadito che **nessuna norma prevede l'inefficacia** della rivalutazione qualora il corrispettivo sia inferiore al valore peritato.

Sul punto si segnalano altresì le seguenti pronunce della Corte di Cassazione.

<p>Ordinanza 13.10.2017 n. 24141</p>	<p>Non sussiste "<i>alcun vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo nella successiva vendita dell'immobile, non potendo in particolare ritenersi che il valore del cespite come rideterminato ex art. 7, l. n. 448/2001, costituisca valore legale inderogabile e condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal beneficio e la facoltà per l'Agenzia di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri ex artt. 67 e 68 TUIR, con riferimento cioè al costo di acquisto del terreno</i>".</p>
<p>Ordinanza 20.7.2018 n. 19378</p>	<p>La scelta del contribuente di rideterminare il valore del terreno "<i>non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita pertanto la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, in questa ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri</i>". Poiché il valore di perizia costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecarie e catastali, l'eventuale cessione ad un prezzo inferiore non dà diritto al recupero di minusvalenze. Tuttavia, "<i>il prezzo di cessione più basso non determina ... nessuna decadenza dal beneficio, sicché all'Ufficio è comunque impedito riprendere il calcolo delle plusvalenze secondo il criterio previsto dagli artt. 67 e 68 del TUIR, partendo cioè dal vecchio valore di acquisto</i>".</p>

INDICAZIONE RIVALUTAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni / partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. In particolare i dati della nuova rivalutazione all'1.1.2019 dovranno essere indicati nel mod. REDDITI 2020.

L'**omessa indicazione** dei dati della rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, **non pregiudica** gli effetti della stessa, che rimane pertanto valida.

La rivalutazione risulta, infatti, **perfezionata con il versamento** dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva. Al contribuente sarà comunque comminata la **sanzione da € 250 a € 2.000** ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. ■

